

Al pari degli investimenti prenotati e ultimati nel 2025: è l'interpretazione data da Assonime

Data Stampa 6901

Data Stampa 6901

Bonus 4.0 con regole variabili

Investimenti prenotati nel 2024 consumano plafond 2025

DI FRANCESCO LEONE

Gli investimenti 4.0 prenotati nel 2024 "consumano" il plafond del 2025, al pari degli investimenti "prenotati" e ultimati nel corso del 2025. Questa l'interpretazione fornita da Assonime nella News Legislativa del 14 novembre. La Legge di Bilancio 2025 aveva modificato, ancora una volta, la disciplina del credito d'imposta 4.0, introducendo nuovi meccanismi che hanno complicato le regole operative. In assenza di un coordinamento tra le varie norme, per gli investimenti "prenotati" nel 2024 e che non sono soggetti alla limitazione dei fondi disponibili (2,2 miliardi di euro), si pone la questione se debbano consumare il plafond del 2024 o quello del 2025. Tenendo conto della complessità normativa e della cronologia delle norme, Assonime suggerisce una chiave di lettura: nel caso di specie, si "consuma" il plafond 2025. La questione è controversa e Assonime ha segnalato la propria soluzione all'Agenzia che non si è ancora espressa. Va detto che se ad oggi si intrecciano le discipline agevolative 2024 e 2025, dal 2026 lo scenario dovrà essere coordinato anche con la disciplina dell'iperammortamento.

La questione. La Legge di Bilancio 2025 segna uno spartiacque tra le diverse discipline del credito d'imposta per i beni 4.0. Gli investimenti effettuati tra il 1/1/2025 e il 31/12/2025, o nel termine "lungo" del 30 giugno 2026 (in caso di "prenotazione dell'investimento"), sono soggetti a una procedura di "prenotazione dei fondi" che condiziona l'accesso all'agevolazione. Questo meccanismo segue le regole del Decreto del MIMIT del 15 maggio 2025 e successive modifiche. La disponibilità finanziaria era fissata in 2,2 miliardi di euro, che sono già esauriti.

Gli investimenti effettuati tra il 1/1/2023 e il 31/12/2024, disciplinati dall'art. 1, comma 1057-bis della Legge di Bilancio 2020, erano soggetti a una diversa procedura, di solo monitoraggio – incidente sull'utilizzo del credito – con i meccanismi introdotti dall'art. 6 del d.l. n. 39/2024 e attuati con il Decreto del MIMIT del 24/4/2024. Nel riformulare la citata norma della Legge di Bilancio 2020, con la Legge di Bilancio 2025 era stato circoscritto il periodo agevolabile (eliminando gli investimenti 2025 in quanto disciplinati dalla citata norma ad hoc) ma non si era intervenuto sulla regola preesistente secondo cui per gli investimenti 2023 e 2024 non si applica alcuna regola di "prenotazione dell'investimento". Per evitare che l'obbligo di "prenotazione dei fondi" interferisse con gli investimenti in corso a fine 2024, la Legge di Bilancio 2025 esclude dal nuovo meccanismo gli investimenti avviati nel 2024, a condizione che soddisfino le condizioni di "prenotazione dell'investimento".

La posizione di Assonime. Contestualizzando lo scenario normativo, Assonime offre la propria interpretazione sulla questione se il costo dei beni oggetto di "prenotazione dell'investimento" al 31/12/2024 debba essere considerato nel calcolo del plafond per il 2024 o per il 2025. L'Associazione puntualizza che prima della Legge di Bilancio 2025, non era previsto il meccanismo della "prenotazione dell'investimento" per il 2023 e il 2024 con la conseguenza che detti investimenti consumavano il plafond del periodo d'imposta in cui erano realizzati secondo le regole della competenza economica di cui all'art. 109 del TUIR. Cosicché un investimento avviato nel 2024 (anche con conti già versati oltre il 20%) ma realizzato nel 2025

era inequivocabilmente da considerare un investimento del 2025, "consumando" il plafond di tale anno.

Assonime evidenzia come questa impostazione non sia cambiata con la Legge di Bilancio 2025. La novella riguardante la "prenotazione dell'investimento" al 31/12/2024 va contestualizzata. Essa non innova le regole precedenti ma assolve un compito diverso e più limitato rispetto a quello attribuito normalmente alla "prenotazione". L'unica funzione della novità introdotta è quella di escludere gli investimenti iniziati nel 2024 dalla nuova e più restrittiva procedura di "prenotazione dei fondi", così da sottrarli alla "tagliola" del tetto dei 2,2 miliardi. Guardando la "prenotazione" in tale nuova prospettiva, restando ferme le regole sostanziali della Legge di Bilancio 2020, "consumano" il plafond del 2025 tutti gli investimenti che sfuggono alla "tagliola" della "prenotazione dei fondi" (perché oggetto di "prenotazione dell'investimento" entro il 31/12/2024) in quanto si intendono realizzati nel 2025 ai sensi dell'art. 109 del TUIR, nel 2025. Ne consegue, quindi, che questi investimenti si sommano a quelli che nel corso del 2025 sono stati assoggettati alla limitazione dei 2,2 miliardi di euro. In ultimo, infine, Assonime segnala che i citati investimenti prenotati entro il 31/12/2024 possono essere completati entro il 30/6/2026.

— © Riproduzione riservata —

